

**Schema di decreto legislativo recante disciplina in  
materia di regimi amministrativi per la produzione di  
energia da fonti rinnovabili**

*(Atto Governo 187)*

**Osservazioni Sorgenia**

## Osservazioni di carattere generale

Nell'ultimo biennio il processo di transizione energetica è stato reso ancor più complesso dalle tensioni geopolitiche. Tali complessità hanno fatto emergere con maggior chiarezza la necessità di definire una programmazione di lungo periodo e un quadro normativo stabile che contengano strumenti e misure in grado di coniugare le politiche di decarbonizzazione con la tutela della competitività e della sicurezza energetica del Paese.

In tale contesto, con particolare riguardo all'incremento delle FER, nell'aggiornamento del Piano Nazionale integrato energia e clima e nei provvedimenti di recente e prossima emanazione (i.e. DM Aree idonee, DM FER 2, bozza DM FER X) sono stati fissati *target* di decarbonizzazione che, seppur ambiziosi, appaiono in linea con la *roadmap* stabilita a livello europeo e con la necessità di diversificare la produzione valorizzando le risorse naturali a disposizione.

Considerati gli obiettivi FER, si ritiene che il quadro di semplificazioni dei procedimenti autorizzativi delineatosi a seguito degli interventi del legislatore degli ultimi anni, non sempre caratterizzato da un approccio sistemico, abbia inizialmente favorito un'accelerazione nella gestione delle tempistiche dei procedimenti autorizzativi che nel corso dell'ultimo periodo sta invece evidenziando forti criticità.

In tal senso, si comprende e condivide la necessità di definire un Testo Unico sulle rinnovabili che, con finalità compilatoria e non innovativa, possa configurarsi come strumento utile a raccogliere e coordinare le norme semplificatorie finora delineate.

Tuttavia, l'attuale schema di Decreto - pur mirando a rispondere all'esigenza di razionalizzare e semplificare l'articolato quadro delle misure per l'autorizzazione degli impianti FER - abrogando o non ricomprendendo alcune norme attualmente vigenti, rischia di non essere efficace e pregiudicare i procedimenti autorizzativi in corso e futuri.

Dunque, pur apprezzando lo sforzo del Governo e condividendo la ratio alla base del provvedimento, con spirito di collaborazione e in sinergia con il Legislatore, si intende condividere alcune osservazioni di carattere puntuale rispetto al testo.

## Osservazioni di carattere puntuale

### 1. Introduzione di una "clausola di salvaguardia" per i procedimenti in corso

L'attuale schema di decreto legislativo non introduce i necessari transitori e coordinamenti con le norme vigenti, essenziali per garantire alle amministrazioni procedenti e agli operatori continuità e chiarezza normativa. Dunque, si auspica che per le procedure abilitative, autorizzatorie nonché per le dichiarazioni alle amministrazioni pubbliche, già avviate alla data di entrata in vigore dello schema di decreto legislativo, sia prevista una "clausola di salvaguardia". Tale clausola dovrebbe consentire al proponente di scegliere di completare il procedimento autorizzativo ai sensi della normativa previgente consentendo alle pubbliche amministrazioni di operare in continuità con una maggiore efficacia; agli operatori di concludere i procedimenti amministrativi relativi ad investimenti avviati in un quadro normativo certo e al sistema Paese di raggiungere gli obiettivi FER fissati a livello nazionale ed europeo.

### 2. Continuità con la previgente normativa in materia di modifiche non sostanziali di impianti esistenti, autorizzati o abilitati attraverso la Dichiarazione di Inizio Lavori Asseverata" (DILA)

Ai fini della semplificazione e accelerazione dei procedimenti riguardanti interventi di modifica su impianti già in esercizio, abilitati o autorizzati, inclusi quelli consistenti nella modifica della soluzione tecnologica, che comportino un basso o nullo impatto ambientale, che non abbiano effetti di natura

urbanistica, e non prevedano un incremento dell'area occupata dall'impianto e dalle opere connesse, appare necessario includere nell'attuale schema di decreto legislativo una misura che riprenda la semplificazione già prevista dall'articolo 6-bis del decreto legislativo 28/2011.

La DILA è, infatti, ampiamente utilizzata e si reputa valida la ratio con cui era stata introdotta dal Legislatore attraverso il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76: semplificare e accelerare l'iter per gli interventi di modifica su impianti che, in quanto già in esercizio, abilitati o autorizzati, sono già stati sottoposti alle valutazioni ambientali e alle autorizzazioni che garantiscono un loro congruo inserimento sul territorio, sotto tutti i profili (paesaggistico, ambientale, della tutela dei beni culturali, etc.). La DILA è quindi prevista per un numero limitato di casistiche riferite a interventi "a bassissimo o nullo impatto ambientale e senza effetti di natura urbanistica"<sup>1</sup>.

Inoltre, l'introduzione della norma trova ulteriore giustificazione in considerazione delle tempistiche dei processi autorizzativi. Infatti, in taluni casi, l'esito positivo della valutazione e la conseguente autorizzazione vengono rilasciate a distanza di anni dalla presentazione dell'istanza, comportando pertanto l'obsolescenza della tecnologia inizialmente prevista da progetto, una conseguente non competitività sul mercato dell'impianto, e in taluni casi il ritiro dal mercato delle componentistiche previste ab origine.

È dunque di tutta evidenza che la fattispecie della DILA sia utile a valorizzare la piena potenzialità della resa produttiva degli impianti grazie a componenti tecnologiche aggiornate allo stato dell'arte e perciò più efficienti, a parità di superficie impiegata.

In particolare, la vigente normativa in materia di DILA prevede che gli interventi su impianti esistenti e le modifiche di progetti autorizzati, ivi inclusi quelli consistenti nella modifica della soluzione tecnologica utilizzata, non siano sottoposti né a valutazioni ambientali e paesaggistiche, né all'acquisizione di atti di assenso comunque denominati. La proposta di modifica interviene attraverso una modifica del punto 1 della Sezione II, riprendendo e integrando la seguente fattispecie già contemplata dalla DILA.

### **3. Continuità con la previgente normativa in materia di disponibilità dei suoli interessati dagli interventi (esproprio)**

In continuità con quanto già previsto dal quadro normativo vigente, si ritiene utile chiarire che per la realizzazione di impianti diversi da quelli alimentati a biomassa e fotovoltaici, il proponente in sede di presentazione della domanda di autorizzazione possa richiedere la dichiarazione di pubblica utilità e l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio delle aree interessate dalla realizzazione dell'impianto e delle opere connesse.

Infatti, fatti salvi gli impianti fotovoltaici e a biomassa, le cui caratteristiche tecniche e dimensionali consentono in generale di ottenere la disponibilità dei relativi suoli tramite contratti bonari, per tutte le opere connesse alle FER e le relative infrastrutture indispensabili, nonché per gli impianti eolici, la diffusione territoriale degli interventi (si pensi a cavidotti di connessione di importanti lunghezze nonché all'articolazione spaziale degli aerogeneratori peraltro vincolata alla presenza di risorsa) generalmente non consente la contrattualizzazione dell'area con i relativi proprietari a causa di problematiche tipicamente di natura formale (ad es. mancate successioni, trascrizioni e/o frazionamenti errati, irreperibilità proprietari) ovvero di natura commerciale. Al fine di garantire la realizzabilità degli

---

<sup>1</sup> Dossier Camera D.L. 76/2020, pag. 239 (link: [STUD - Dossier - 275 \(camera.it\)](#))

interventi si ritiene, dunque, opportuno continuare ad assicurare che il proponente abbia la facoltà di ricorrere, laddove necessario, all'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio/asservimento.

#### **4. Facoltà da parte del proponente di optare in taluni casi specifici per il procedimento di autorizzazione unica**

Al fine di accelerare il processo di realizzazione degli impianti FER, in continuità con quanto attualmente previsto dal quadro normativo e ribadito dalla giurisprudenza, si ritiene opportuno assicurare al proponente la possibilità di sottoporre il proprio progetto al procedimento autorizzativo più gravoso ma di maggior tutela (autorizzazione unica). Infatti, l'attività libera e la PAS presentano spesso dei limiti (come, ad esempio, l'impossibilità di apporre il vincolo preordinato di esproprio nonché di costituire variante urbanistica) che ne possono inibire il ricorso. In assenza di tale misura, le autorità competenti potrebbero rigettare le istanze di autorizzazione unica indicando, per difetto di competenza, l'applicabilità dell'edilizia libera/PAS, procedure che tuttavia non consentirebbero, in taluni casi, la realizzabilità del progetto.